

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 2-Autotrasporto ed intermodalita'

Autorizzazione Base:

L. n.. 240/1990 art. 6, comma 4

INTERVENTI DELLO STATO PER INTERPORTO

Autorizzazione Rifiante:

L. n.. 413/1998 art. 9, comma 4

INFRASTRUTTURE INTERPORTUALI

Durata:

1999 – 2016

Scopo della legge:

La legge 240/90 ha previsto interventi dello Stato finalizzati alla realizzazione di infrastrutture interportuali; ai sensi dell'art. 6 della citata legge i soggetti gestori di tali infrastrutture sono autorizzati a contrarre mutui per un investimento complessivo di euro 361.519.829,36; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può concedere contributi per la durata di quindici anni, commisurati alla spesa per gli investimenti. La legge 204/95 ha introdotto una serie di modifiche ed integrazioni alla suddetta legge 240/90, tra le quali l'eliminazione della distinzione degli interporti tra primo e secondo livello, la previsione del cofinanziamento di soggetti pubblici e/o privati alla realizzazione delle infrastrutture in argomento, nonché la sottoposizione a V.I.A. della proposta progettuale, abolizione dell'istituto della concessione per quegli interporti non previsti dall'art. 9 della legge 240/90. L'art. 9 della legge 23.12.97, n. 454, ha autorizzato un contributo di € 5.164.568,99 annui a decorrere dal 1997 al fine di consentire il completamento delle procedure per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 della legge 240/90. A tal fine sono stati individuati gli interporti finanziati con tali fondi. Per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 240/90, la legge 413/1998, art. 9, comma 4, ha previsto un limite di impegno quindicennale di € 11.258.760,40 annui

a decorrere dall'anno 1999, da corrispondere con i criteri, le modalità e le procedure di cui alle menzionate leggi 240/90 e 204/95. La suddetta legge 413/98, al comma 3 dell'art.9, ha autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di € 10.329.137,98 all'anno a decorrere dal 2000, per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 9, comma 2 della legge 454/97, già richiamata.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Attualmente il processo di finanziamento a fronte della realizzazione della rete organica di interporti avviato negli anni '90 è in corso di completamento da parte dell'Amministrazione. In particolare per quanto riguarda gli interporti di ex 1° livello, lo stato di definizione è stato completato sia riguardo alle convenzioni che agli atti aggiuntivi. Per quanto riguarda gli interporti di ex 2° livello la percentuale di ultimazione è vicina al 100% con le eccezioni delle seguenti realtà: Battipaglia (6%), Bergamo (0%), Frosinone (27%), Orte (19%), Termoli (0%), Tito (0%). capitolo 7770 n. 13.

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 2-Autotrasporto ed intermodalita'

Autorizzazione Base:

L. n.. 454/1997 art. 9 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO

Autorizzazione Rifinanziante:

L. n.. 413/1998 art. 9, comma 3 INFRASTRUTTURE INTERPORTUALI

Durata:

1998 – 2016

Scopo della legge:

La legge 240/90 ha previsto interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci. La citata legge fa riferimento a due diverse categorie di interporti: di primo livello (art. 9) e di secondo livello, questi ultimi da individuare con apposito piano. Ai sensi dell'art. 6 della citata legge i soggetti gestori di tali infrastrutture sono autorizzati a contrarre mutui per un investimento complessivo di euro 361.519.829,36; il Ministero dei Trasporti può concedere un contributo per la durata di quindici anni, commisurato alla spesa per gli investimenti. La legge 204/95 ha introdotto una serie di modifiche ed integrazioni alla suddetta legge 240/90, tra le quali l'eliminazione della distinzione degli interporti tra primo e secondo livello, la previsione del cofinanziamento di soggetti pubblici e/o privati alla realizzazione delle infrastrutture in argomento, nonché la sottoposizione a V.I.A. della proposta progettuale, abolizione dell'istituto della concessione per quegli interporti non previsti dall'art. 9 della legge 240/90. L'art. 9 della legge 23.12.97, n. 454, ha autorizzato un contributo di € 5.164.568,99 annui a decorrere dal 1997 al fine di consentire il completamento delle procedure per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 della legge 240/90. A tal fine sono stati individuati gli interporti finanziati con tali fondi. Per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 240/90, la legge 413/1998, art. 9, comma 4, ha previsto un limite di impegno quindicennale di € 11.258.760,40 (lire 218 miliardi) annui a decorrere dall'anno 1999, da

corrispondere con i criteri, le modalità e le procedure di cui alle menzionate leggi 240/90 e 204/95. La suddetta legge 413/98, al comma 3 dell'art.9, ha autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di € 10.329.137,98 (lire 20 miliardi) all'anno a decorrere dal 2000, per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 9, comma 2 della legge 454/97, già richiamata.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Attualmente il processo di finanziamento a fronte della realizzazione della rete organica di interporti avviato negli anni '90 è in corso di completamento da parte dell'Amministrazione. In particolare per quanto riguarda gli interporti di ex 1° livello, lo stato di definizione è stato completato sia riguardo alle convenzioni che agli atti aggiuntivi. Per quanto riguarda gli interporti di ex 2° livello la percentuale di ultimazione è vicina al 100% con le eccezioni delle seguenti realtà: Battipaglia (6%), Bergamo (0%), Frosinone (27%), Orte (19%), Termoli (0%), Tito (0%).

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 2-Autotrasporto ed intermodalita'

Autorizzazione Base:

L.F. n. 244/2007 art. 2, comma 232

INCENTIVI IMPRESE AUTOTRASPORTO

Durata:

2007 – 2010

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Proroga su cap. 7330/5:

L.F. n. 191/2009, art. 2, c. 250; D.P.R. n. 227/2007, art. 2, c. 2; D.L. n. 225/2010 convertito da L. n. 10/2011, art. 1, tabella 1; D.M. n. 27/2011

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 4-Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

Autorizzazione Base:

D.L. n. 78/2009 art. 4 ter, comma 3

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SICUREZZA OPERATIVA ENAV

Durata:

2009 – 2012

Scopo della legge:

Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte dell'ENAV S.p.A. sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, è stata autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

capitolo 7741 n. 21

Eventuali nuovi programmi da avviare:

In merito si evidenzia che tale richiesta è esplicitamente contenuta nell'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009, la quale dispone "che il Ministro competente valuti, per ciascuna legge pluriennale in scadenza, se permangono le ragioni che ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare"

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 5-Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Autorizzazione Base:

L. n. 166/2002 art. 38, comma 6, punto A

FONDO PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA

Durata:

2002 – 2016

Scopo della legge:

L'articolo 38 della legge 166 del 2002 introduce un sistema di riconoscimento di incentivi e contributi al trasporto di merci per ferrovia, riferiti al trasporto combinato e delle merci pericolose, per i servizi resi e/o per i treni effettuati nel triennio 2004-2006 e per l'acquisto di beni mobili (casse mobili, gru, materiale rotabile).

La finalità della legge è quella di favorire il riequilibrio modale incentivando il trasporto su ferrovia, che, come è ben noto, è caratterizzato, rispetto ad altri modi di trasporto, da minori costi sociali in termini di inquinamento e di incidentalità e dunque da maggiori benefici per la collettività, fra cui quelli ambientali.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Nel corso dell'anno 2011 è stato emanato l'ultimo decreto dirigenziale di riconoscimento di incentivi/contributi ai sensi dell'art. 38 L. 166/2002. Detta Legge stanza limiti d'impegno in forma di contributi quindicennali che vengono trasferiti semestralmente su di un conto di Tesoreria centrale sul quale Depositi e Prestiti opera ex articolo 9 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 315, conv. Con mod. dalla L. 28 febbraio 2005, n. 21. capitolo 7301 n. 22.

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 5-Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Autorizzazione Base:

L. n. 166/2002 art. 38, comma 6, punto B

FONDO PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA

Durata:

2002 – 2017

Scopo della legge:

L'articolo 38 della legge 166 del 2002 introduce un sistema di riconoscimento di incentivi e contributi al trasporto di merci per ferrovia, riferiti al trasporto combinato e delle merci pericolose, per i servizi resi e/o per i treni effettuati nel triennio 2004-2006 e per l'acquisto di beni mobili (casce mobili, gru, materiale rotabile).

La finalità della legge è quella di favorire il riequilibrio modale incentivando il trasporto su ferrovia, che, come è ben noto, è caratterizzato, rispetto ad altri modi di trasporto, da minori costi sociali in termini di inquinamento e di incidentalità e dunque da maggiori benefici per la collettività, fra cui quelli ambientali.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Nel corso dell'anno 2011 è stato emanato l'ultimo decreto dirigenziale di riconoscimento di incentivi/contributi ai sensi dell'art. 38 L. 166/2002. Detta Legge stanza limiti d'impegno in forma di contributi quindicennali che vengono trasferiti semestralmente su di un conto di Tesoreria centrale sul quale Depositi e Prestiti opera ex articolo 9 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 315, conv. con mod. dalla L. 28 febbraio 2005, n. 21. Capitolo 7301 n. 23

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 5-Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Autorizzazione Base:

L.F. n. 244/2007 art. 2, comma 243

FONDO TRASPORTO COMBINATO

Durata:

2007 – 2010

Scopo della legge:

L'articolo 38 della legge 166 del 2002 introduce un sistema di riconoscimento di incentivi e contributi al trasporto di merci per ferrovia, riferiti al trasporto combinato e delle merci pericolose, per i servizi resi e/o per i treni effettuati nel triennio 2004-2006 e per l'acquisto di beni mobili (casce mobili, gru, materiale rotabile).

La finalità della legge è quella di favorire il riequilibrio modale incentivando il trasporto su ferrovia, che, come è ben noto, è caratterizzato, rispetto ad altri modi di trasporto, da minori costi sociali in termini di inquinamento e di incidentalità e dunque da maggiori benefici per la collettività, fra cui quelli ambientali.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Nel corso dell'anno 2011 è stato emanato l'ultimo decreto dirigenziale di riconoscimento di incentivi/contributi ai sensi dell'art. 38 L. 166/2002. Detta Legge stanza limiti d'impegno in forma di contributi quindicennali che vengono trasferiti semestralmente su di un conto di Tesoreria centrale sul quale Depositi e Prestiti opera ex articolo 9 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 315, conv. Con mod. dalla L. 28 febbraio 2005, n. 21. capitolo 7301 n. 25

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 6-Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

Autorizzazione Base:

L. n. 211/1992 art. 9, comma 1, punto 1

CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE URBANE E PER L'ISTALLAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO ECC.

Autorizzazione Rifiante:

D.L. n. 517/1996 art. 1, comma 1

RIFINANZIAMENTO INTERVENTI SETTORE TRASPORTI

Durata:

1996 – 2031

Scopo della legge:

La legge 211/1992 prevede finanziamenti intesi ad incentivare lo sviluppo del trasporto pubblico con la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare la mobilità e le condizioni ambientali.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Gli importi stanziati sul capitolo 7403 sono stati completamente impegnati. I mutui accesi scadono tutti successivamente al 2013. Gli stanziamenti dal 2009 e gli impegni dal 2005 sono stati ridotti a seguito dei disimpegni di mutui che sono stati trasferiti nella competenza del MEF. n. 53

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 6-Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

Autorizzazione Base:

L. n.. 211/1992 art. 9, comma 1, punto 1

CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE URBANE E PER L'ISTALLAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO ECC.

Autorizzazione Rifinanziante:

L. n.. 472/1999 art. 13, comma 2

PROSECUZIONE INTERVENTI ART. 9, LEGGE 211/1992

Durata:

2000 – 2016

Scopo della legge:

La legge 211/1992 prevede finanziamenti intesi ad incentivare lo sviluppo del trasporto pubblico con la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare la mobilità e le condizioni ambientali.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Gli importi stanziati sul capitolo 7403 sono stati completamente impegnati. I mutui accesi scadono tutti successivamente al 2013. Gli stanziamenti dal 2009 e gli impegni dal 2005 sono stati ridotti a seguito dei disimpegni di mutui che sono stati trasferiti nella competenza del MEF. n. 56

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 6-Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

Autorizzazione Base:

L. n. 211/1992 art. 10

CONTRIBUTI PER I COLLEGAMENTI FERROVIARI CON AREE AEROPORTUALI ESPOSITIVE ED UNIVERSITARIE

Durata:

2000 – 2016

Scopo della legge:

L'art. 10 della legge 211/1992 ha autorizzato un limite di impegno decennale di € 100.709.095,32 (lire 195 miliardi) per la copertura degli oneri derivanti dai mutui accesi dalle ferrovie in concessione e da quella in gestione governativa per la realizzazione, tra l'altro, di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Nel corso degli anni è stato impegnato il 95% dello stanziamento e pagato l'82% di quanto impegnato. Alla erogazione della differenza si sta provvedendo mediante riscrizione in bilancio di residui perenti a seguito di presentazione dei SAL da parte delle Aziende. n. 60

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 6-Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

Autorizzazione Base:

L. n.. 211/1992 art. 10, comma 4

INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI RAPIDI DI MASSA

Autorizzazione Rifinanziante:

L. n.. 472/1999 art. 13, comma 1

COMPLETAMENTO INVESTIMENTI ART. 10, LEGGE 211/1992

Durata:

2000 – 2011

Scopo della legge:

L'art. 10 della legge 211/1992 ha autorizzato un limite di impegno decennale di € 100.709.095,32 (lire 195 miliardi) per la copertura degli oneri derivanti dai mutui accesi dalle ferrovie in concessione e da quella in gestione governativa per la realizzazione, tra l'altro, di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree interportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Nel corso degli anni è stato impegnato il 95% dello stanziamento e pagato l'82% di quanto impegnato. Alla erogazione della differenza si sta provvedendo mediante reiscrizione in bilancio di residui perenti a seguito di presentazione dei SAL da parte delle Aziende.

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 6-Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

Autorizzazione Base:

L. n.. 211/1992 art. 10, comma 4, punto 1

INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI RAPIDI DI MASSA

Durata:

1992 – 2009

Scopo della legge:

L'art. 10 della legge 211/1992 ha autorizzato un limite di impegno decennale di € 100.709.095,32 (lire 195 miliardi) per la copertura degli oneri derivanti dai mutui accesi dalle ferrovie in concessione e da quella in gestione governativa per la realizzazione, tra l'altro, di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree interportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Nel corso degli anni è stato impegnato il 95% dello stanziamento e pagato l'82% di quanto impegnato. Alla erogazione della differenza si sta provvedendo mediante reiscrizione in bilancio di residui perenti a seguito di presentazione dei SAL da parte delle Aziende. cap 7404 n.62

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 6-Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

Autorizzazione Base:

D.L. n. 262/2006 art. 6, comma 8

FONDO SICUREZZA TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Durata:

2006 – 2009

Scopo della legge:

L'articolo 2 comma 54, della legge 286/06 ha autorizzato una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Gli importi finanziati e stanziati sul capitolo 7252 per il periodo 2007-2009 pari ad €.101.000.000,00 sono stati completamente impegnati. Nel corso del 2011 sono stati effettuati pagamenti in c/residui .
n.45

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 6-Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

Autorizzazione Base:

L.F. n. 266/2005 art. 1, comma 92

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Autorizzazione Rifinanziante:

D.L. n. 185/2008 art. 18, comma 4 ter

INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DEL SISTEMA FIERISTICO

Durata:

2009 – 2011

Scopo della legge:

Spese per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova”

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

A fronte di uno stanziamento complessivo sul capitolo 7415 di € 16.500.000,00 si è provveduto ad impegnare € 14.498.675,00 ed erogati € 6.000.000, a causa dell'insufficienza di cassa. Per il 2009 è stato defanziato lo stanziamento per 4 milioni di euro della legge 244/07 e 1,5 milioni di euro della legge 266/05..La legge di bilancio 2011 ha tagliato le risorse relative all'anno 2011 sono stati effettuati pagamenti solo in c/residui. N. 70